



**CORTE D'APPELLO DI  
ANCONA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Ancona – I Sezione - composta dai seguenti magistrati:

Dr. GIANMICHELE MARCELLI                      Presidente  
Dr. UGO PASTORE                                      Consigliere  
Dr. ANNALISA GIANFELICE                      Consigliere est.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 702/2016 e promossa con reclamo ex art. 18 l. fall.

**DALLA**

Associazione "ASARTIGIANI - Artigianato Metaurense"orrente in [redacted] Via del  
Concilio, 12, C.F. 81005370416, in persona del suo legale rappresentante presidente p.t.  
Borcinelli Ubaldo, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Amadi, con lo stesso elettivamente  
domiciliata in Ancona, C.so Mazzini n. 7

- RECLAMANTE -

**CONTRO**

Fallimento [redacted] ASARTIGIANI - Artigianato Metaurense rappresentato e difeso dall'Avv.  
Loretta Lancini ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Matteotti n. 54 (Studio Michele  
Brunetti)

- RESISTENTE-

E

**Luigi Massimo**, rappresentato e difeso dall' **Avv. Gianfranco Solazzi** ed elettivamente domiciliato in Ancona, **Mauro**, presso e nello studio dell' **Avv. Alessandro**

- TERZO RESISTENTE -

## CONCLUSIONI

### Conclusioni per il reclamante:

“Si conclude chiedendo:

- ritenere e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio
- in subordine, revocarla per difetto del presupposto di cui all'art. 1 comma 1 L.fall.
- vinte le spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”

### Conclusioni per i reclamati:

**Luigi Massimo**: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, RIGETTARE il reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza di fallimento n. 19/2016 del Tribunale di Pesaro, sezione fallimentare, per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza di fallimento n. 19/2016 emessa dal Tribunale di Pesaro, sezione fallimentare, in data 23.02.2016, dep. il 10.03.2016. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, o in subordine, con spese compensate tra le parti”.

Curatela Fallimentare: “Piaccia all'Ecc.Ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis , per tutti i motivi suesposti, previo rigetto delle richieste istruttorie avversarie – respingere il reclamo proposto dalla Associazione **Asartugiam - Artigianato Metallurgico** e per l'effetto confermare la sentenza di fallimento n. n. 19/2016 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23 febbraio 2016

## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso presentato presso il Tribunale di Pesaro l'istante **Luigi Massimo** chiedeva dichiararsi il fallimento dell'Associazione **Asartugiam - Artigianato Metallurgico** dato lo stato d'insolvenza della stessa.

Il credito dell'istante ammontava ad € 69.817,26 come riconosciuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro, con D.I. n. 484/15, del 20 ottobre 2015.

Il Giudice delegato per l'istruttoria prefallimentare fissava con decreto l'udienza del 10 febbraio 2016 per la comparizione del debitore, allo scopo di sentirlo in merito all'istanza avanzata dallo Iacucci e mandava alla cancelleria di procedere alla notifica del ricorso introduttivo oltretché del decreto ex art. 15 L.fall.

All'udienza del 10 febbraio 2016 era presente solo il difensore di parte istante il quale insisteva nell'istanza proposta dopo aver depositato gli originali di notifica, il primo rifiutato da un impiegato di un altro ente e il secondo notificato presso la Casa Comunale di Fano.

Con sentenza del 10 marzo 2016 il Tribunale di Pesaro dichiarava il fallimento della ditta **[redacted]** - **[redacted]** - **[redacted]** Metaurensis.

Con reclamo ex art. 18 L.fall. l'Associazione Casartigiani proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Ancona.

Il reclamo è stato discusso all'udienza del 13.09.2016

Il reclamo proposto dalla Associazione **[redacted]** si fonda su due motivi di doglianza.

Con il primo viene dedotta l'inesistenza della notifica del ricorso e del decreto sopra detti; con il secondo invece si contesta la natura imprenditoriale riconosciuta dal primo giudice in capo alla reclamante.

In ordine alla procedura di notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza va osservato quanto segue.

La reclamante deduce l'inesistenza della notifica del ricorso e del decreto in quanto non effettuati presso la sede della **[redacted]** ossia in Fano via **[redacted]** n. 12 (in precedenza, sino al 11.1.2016, la sede era in Fano via **[redacted]** n. 24), i reclamati replicano asserendo che il luogo in cui è stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 15 l. fall. costituisce la sede effettiva della **[redacted]**.

Il Giudice delegato per l'istruttoria prefallimentare ha correttamente disposto la notifica degli atti in conformità con l'art. 15 L. fall., e quindi ha mandato alla cancelleria di procede

alla notificazione degli stessi a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Successivamente, riscontrata l'impossibilità per la Cancelleria di procedere al suddetto adempimento in quanto "trattasi di sindacato, non soggetto ad iscrizione presso la locale Camera di Commercio" (come dichiarato del difensore di parte ricorrente, in data 16 dicembre 2015, e da Giudice di prime cure nella sentenza reclamata), il ricorrente procedeva alla notifica tramite l'Ufficiale Giudiziario, come disposto dallo stesso art. 15, comma 3, L. fall.

La procedura applicata si palesa però, come già detto, non idonea. Essendo emerso che si trattava di una ditta non iscritta nel registro delle imprese, e quindi non munita di PEC, non doveva proseguirsi nell'applicazione dell'art. 15 L. fall. bensì adottare quanto previsto dal codice di rito, e specificamente l'art. 145, il quale, al secondo comma, espressamente prevede che "La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 e ss. cc si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata all'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza domicilio e dimora abituale".

Va infatti ricordato che l'art. 15 l. fall. prevede un procedimento notificatorio del tutto particolare ed eccezionale rispetto ad dettato codicistico, non suscettibile di applicazione analogica nei confronti dei soggetti giuridici che non siano iscritti nel registro delle imprese che e che non siano obbligati a dotarsi di indirizzo PEC

Nel caso di specie, rientrando la [REDACTED] nella categoria delle associazioni non riconosciute, la notifica andava eseguita a norma della disposizione appena enunciata.

Invece, successivamente alla comunicazione da parte della Cancelleria dell'impossibilità di notificare a mezzo PEC, lo Iacucci ha proceduto a notificare gli atti per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario (come previsto all'art. 15 L.fall.) "in Fano via [REDACTED] sede risultante dal registro delle imprese" (come indicato nella relata di notifica), seppure in precedenza la parte aveva dichiarato che il sindacato non era iscritto alla C.C.I.A.A.

Nel suddetto luogo di recapito l'atto è stato "rifiutato da un dipendente di altro ente" e, di conseguenza, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto al deposito presso la Casa Comunale di Fano senza però procedere agli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.

Non risulta in alcun modo, dalla relata di notifica, che il soggetto che ha rifiutato l'atto sia legata alla associazione reclamante, in quanto l'Ufficiale giudiziario lo ha qualificato come "dipendente di altro ente.". Va infatti ricordato che secondo Cassazione civile sez. III 05 maggio 2009 n. 10307 *La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest'ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 c.p.c.. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione degli atti, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.*

Considerato l'errore di carattere procedurale e che non risulta intervenuta alcuna sanatoria, in quanto la notificazione così eseguita non ha raggiunto il proprio scopo, la notificazione va dichiarata nulla ex art. 160 cpc per non aver osservato "le disposizioni circa la persona alla quale doveva essere consegnata la copia".

Si richiama in merito Cassazione civile sez. III 29 febbraio 2016 n. 3909 secondo cui *La notificazione è qualificabile come inesistente soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario. La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta, invero, l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo affetta la notifica da semplice nullità.*

Considerato che la notificazione come eseguita non può ritenersi avvenuta nel rispetto delle modalità richieste e non essendosi pertanto istaurato un regolare contraddittorio tra le parti, la sentenza n. 19/16 del Tribunale di Pesaro va dichiarata nulla ex art. 161 cpc e la causa va rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc.

Viene ritenuto necessariamente assorbito il secondo motivo di reclamo.

La condanna alle spese di lite – limitata alla fase del reclamo stante la mancata partecipazione del reclamante alla fase prefallimentare- segue la soccombenza.

### PQM

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Associazione Casalinghi - Artigianato Metaurense nei confronti di Iacucci Massimo, avverso la sent. n. 19/16, emessa dal Tribunale di Pesaro in data 10 marzo 2016, ogni altra e diversa eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara nulla la notifica del reclamo presentato dallo Iacucci Massimo e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 160 cpc e per l'effetto
- dichiara nulla la sentenza ex art. 161 cpc e rimette la causa dinanzi al primo Giudice.
- Condanna Iacucci Massimo al pagamento delle spese di lite del reclamo che si liquidano in €. 2.430,00 per la fase di studio €. 1.550,00 per la fase introduttiva oltre rimborso forfettario nella misura massima di legge, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ancona, 13 settembre 2016

**IL CONSIGLIERE REL.**

**Dott.ssa Annalisa Gianfelice**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Gianmichele Marcelli**

Ragionando - Weblog